



RG 51/02 MIN
non 2152

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

SEZIONE MINORI

Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

PETRACCONI	DR. EMANUELE	PRESIDENTE
GAGGIOTTI	DR. RANIERO	CONSIGLIERE
DEL BOCCIO	DR. ANNA LUISA	CONSIGLIERE REL.
ROSOLINI	DR. ANNA	ESPERTO
GARGANO	DR. ANTONIO	ESPERTO

per deliberare sul reclamo n. 51/2002 R.G.A.D. proposto dal **Procuratore della Repubblica** presso il **Tribunale dei Minori** in sede avverso il decreto del Tribunale per i Minori di Ancona in data 28/12/2001 e depositato il 14/03/2002:

Visto il parere di accoglimento del reclamo espresso dal P.G.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale dei Minorenni in sede, con decreto emesso il 28/12/2001 e depositato il 14/03/2002 rigettava il ricorso proposto ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. dal P.M.M. a carico dei genitori del minore _____ in relazione alle vaccinazioni obbligatorie, cui il medesimo doveva essere sottoposto.

Nella sua motivazione il provvedimento detto richiamava "La costante giurisprudenza della Sezione Minorenni" di questa Corte, secondo cui "in mancanza della coercibilità per legge delle predette vaccinazioni non è consentito al Giudice intervenire nella materia e, per ciò

...o, limitare la libertà individuale degli stesso di provvedere alla salute dei propri figli nei modi che ritengono più idonei”, nonché la dimostrazione che i genitori del bambino predetto, indipendentemente dalla esecuzione delle vaccinazioni, erano adempienti all’obbligo “di provvedere adeguatamente alla tutela della salute del minore e che pertanto non si versa(va) nelle ipotesi di cui agli artt. 330 e 333 c.c.”.

Avverso detto decreto il 12-13/04/2002 ha proposto tempestivo reclamo a questa Corte lo stesso Pubblico Ministero presso il Tribunale minorile, chiedendo di limitare, nel precipuo interesse del minore, la potestà dei genitori e di disporre, anche previa nomina di un curatore speciale, che lo stesso sia sottoposto alle vaccinazioni d’obbligo. In subordine ha domandato che fosse disposta C.T.U. al fine di accertare nello specifico la compatibilità fra le condizioni psico-fisiche della minore e la pratica di vaccinazione anti epatite B e, in caso di esito positivo accogliere la domanda.

Ha ritenuto immotivate le asserzioni dei genitori in ordine al paventato pericolo per la salute del bambino in conseguenza della vaccinazione medesima, posto che gli stessi non avevano saputo indicare con quali trattamenti o precauzioni di ordine sanitario intendessero supplire alle vaccinazioni al fine di scongiurare per la loro figlia i rischi, non certo remoti, connessi alla possibilità di contrarre una malattia – quale l’epatite B dalle conseguenze letali o gravemente invalidanti.

Ha poi richiamato la sentenza n. 132 della Corte Costituzionale secondo cui:

l’obbligo della vaccinazione costituisce uno dei trattamenti sanitari cui fa riferimento l’art. 32 e la sua violazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative;

l’ordinamento prevede, in un’ottica non sanzionatoria ma di generale tutela della salute del minore, che il giudice minorile possa adottare, su ricorso ed ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., i provvedimenti idonei per far sottoporre il bambino alle vaccinazioni d’obbligo;

- detta previsione non contrasta con l’art. 13 della Costituzione in quanto le vaccinazioni o qualunque trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere non sono configurabili quale trattamento coattivo, né se attuati dai genitori, né se disposti, contro la volontà degli stessi dall’A.G. Minorile;

- la potestà dei genitori nei confronti del figlio minore è riconosciuta dall’art. 30, comma 1 e 2 della Costituzione “non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell’interessi del figlio la sua posizione e il suo limite”.

Onde il principio secondo cui, in difetto di coercibilità dell’obbligo di vaccinazione, l’A.G. Minorile, esercitando un’illegittima suppleanza attraverso l’intervento ablatorio a mente degli

artt. 333 e 336 c.c., trascurerebbe di distinguere tra destinatari dell'obbligo sanzionatorio (=genitori) e titolare del diritto alla salute (=minorenne).

- Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del reclamo.
- Questo è stato discusso all'odierna camera di consiglio sulla resistenza dei genitori della minorenne di cui trattasi.
- Osserva la Corte che, a tenore dell'art. 32 della Costituzione, "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".

L'obbligo del vaccino contro "l'insorgere e la diffusione dell'epatite virale B" è sancito dall'art. 1 L. n. 165/1991 che però non prevede affatto la possibilità di coercizione di un obbligo siffatto, al pari dell'art. 1 L. n. 51/1966 in tema di vaccinazione antipoliomielitica.

Inoltre l'art. 33 L. n. 833/1978 individua soltanto nel "sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria", l'organo competente a disporre "gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatorisu proposta motivata di un medico".

E' ben vero che la Corte Costituzionale, nella sentenza interpretativa di rigetto n. 132 del 1992, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme della legge n. 51/1966 in tema di obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica, in riferimento agli artt. 32 e 34 della Costituzione – laddove le stesse non disponevano la coercibilità dell'obbligo medesimo, ha ritenuto che "l'applicazione degli artt. 333 e 336 c.c. non può ritenersi preclusa in ragione dell'espressa previsione di una sanzione amministrativa per il caso di violazione dell'obbligo in esame".

Ciò peraltro non vuol dire che un intervento degli organi provvisto di iniziativa in tal senso, e soprattutto il provvedimento a tale iniziativa adesivo da parte dell'A.G. minorile, debba conseguentemente intendersi sempre e comunque come dovuto in ipotesi siffatte, dato il richiamato contesto normativo. Un tal provvedimento potrà essere adottato solo ove esso, specie se unito ad altri elementi, si palesi rivelatore di quella inidoneità genitoriale che sta alla base dei provvedimenti previsti dall'art. 333 c.c..

Il che non è nella specie, posto che il rifiuto qui opposto – lontano dal denotare trascuratezza da parte dei genitori – si alimenta invece di motivazioni dirette ad evitare possibili rischi alla salute del figlio minorenne, siccome conseguenti alla vaccinazione stessa, alla stregua di informazioni assunte anche in ambito scientifico e che trovano riscontro anche in recenti studi di medicina. Tutto ciò a fronte di benefici neppure del tutto certi, stante la nota carenza di copertura totale da parte del vaccino di cui trattasi.

Per cui, versandosi in tema di malattia che colpisce in particolare determinati soggetti a rischio a cagione del loro particolare stile di vita, i genitori si sono riproposti di educare il bambino in argomento in modo da farle evitare comportamenti che possano esporlo al concreto pericolo di epatite.

- Il reclamo va perciò reietto”.

P.Q.M.

Respinge il reclamo indicato in premesse.

Si comunichi.

Il Presidente

(Dr. Alberto Paglienti)

CORTE d' APPELLO DI ANCONA
Visto: Depositato in Cancelleria
oggi **5 LUG. 2002**

IL CANCELLIERE



CORTE D'APPELLO DI ANCONA
E' copia conforme all' originale.

Ancona, li

09 AGO. 2002

Il Cancelliere

